



## L'ONERE PROBATORIO NELLE CESSIONI INTRACOMUNITARIE

Gent.mi Clienti,

L'Agenzia delle Entrate si è espressa nuovamente in merito alle modalità di prova del trasporto o spedizione dei beni dall'Italia in un altro Stato membro della UE con la risposta all'Interpello n. 141 del 03/03/2021.

L'Agenzia delle Entrate ha confermato che gli operatori possono continuare ad applicare la *prassi nazionale*, in tutti i casi in cui non si renda applicabile la *presunzione relativa* contenuta nell' art. 45-bis del Regolamento UE 282/2011.

### Presunzione relativa ex art. 45-bis Regolamento UE 282/2011

L'articolo 45-*bis* del Regolamento UE 282/2011 introduce una *presunzione relativa* al trasporto o spedizione dei beni da uno Stato membro ad un altro Stato o territorio della Comunità, con riferimento al regime di esenzione (non imponibilità IVA) proprio delle cessioni intracomunitarie.

L'onere probatorio varia in ragione del soggetto che si è occupato del trasporto dei beni, quindi a seconda che i beni siano:

1. Spediti o trasportati dal venditore o da un terzo per suo conto;
2. Trasportati dall'acquirente o da un terzo per suo conto.

Nella prima fattispecie il venditore, oltre a dichiarare che i beni sono stati spediti o trasportati da lui o da terzi per suo conto, deve produrre almeno due documenti del gruppo a) (regolamento UE, vedere sotto la tabella riepilogativa), provenienti da soggetti diversi tra loro e indipendenti sia dal venditore sia dall'acquirente.

In alternativa, il venditore potrà presentare, oltre alla dichiarazione che i beni sono stati spediti o trasportati da lui o da terzi per proprio conto, un documento di cui al gruppo a) ed uno qualsiasi dei documenti indicati nel gruppo b) (regolamento UE, vedere sotto la tabella riepilogativa)



Nella seconda fattispecie l'acquirente deve fornire al venditore, entro il decimo giorno del mese successivo alla cessione, una dichiarazione scritta che certifica che i beni sono stati trasportati o spediti dall'acquirente o da un terzo per suo conto. Oltre che di tale dichiarazione, l'acquirente dovrà essere in possesso di almeno due dei documenti relativi al trasporto delle merci del gruppo a), oppure di un documento di trasporto di cui al gruppo a) citato insieme ad un documento relativo agli altri mezzi di prova compresi nel gruppo b).

Per fare chiarezza si riepilogano le possibili e talvolta non semplici combinazioni:

Documenti di parti di terzi indipendenti non contraddittori	Combinazione minima degli ulteriori 2 documenti																		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
<b>A</b> Documento o una CMR riportante la firma	X	X	X				X	X	X										
<b>A</b> Polizza di carico	X			X	X					X	X	X							
<b>A</b> Fattura dell'eventuale trasporto aereo		X		X	X								X	X	X				
<b>A</b> Fattura emessa dallo spedizioniere			X		X	X											X	X	X
<b>B</b> Polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni o i documenti bancari attestanti il pagamento della spedizione o del trasporto dei beni;							X			X			X				X		
<b>B</b> Documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità, ad esempio un notaio, che confermano l'arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione;									X		X			X				X	
<b>B</b> Ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione che confermi il deposito dei beni in tale stato membro.										X		X			X				X

### Prassi nazionale

La *prassi nazionale*, che si è sviluppata nel corso degli anni precedenti l'entrata in vigore delle regole UE, ha implementato una procedura di conservazione della documentazione contabile e fiscale finalizzata ad attestare l'effettiva movimentazione dei beni dall'Italia ad un altro Stato membro mediante il seguente set documentale:

- Fattura di vendita emessa nei confronti del cliente UE;
- Fattura del vettore (se presente);
- Elenchi riepilogativi recanti le cessioni UE effettuate;
- Copia del contratto o dell'ordine/conferma di vendita o di acquisto dai quali risultino gli impegni assunti;



# LEXIS

DOTTORI COMMERCIALISTI  
ASSOCIATI

- DDT emesso dal cedente italiano con indicazione dei beni, normalmente firmato dal trasportatore per presa in carico della merce;
- Documento di trasporto CMR firmato dal trasportatore per presa in carico della merce e dal destinatario per ricevuta. Considerata la difficoltà nel recupero del CMR firmato dal destinatario la procedura è stata implementata con la redazione di un'Attestazione da parte del cessionario che confermi l'avvenuta ricezione della merce.

La descritta procedura di prassi nazionale si applica a prescindere dalla circostanza che il trasporto sia curato dal cedente nazionale o dal cessionario UE (o da terzi per loro conto).

Si rammenta che, se venisse utilizzata la metodologia indicata dalla prassi nazionale ai fini di provare l'avvenuto trasporto in un altro stato membro, l'Amministrazione finanziaria potrebbe effettuare una valutazione di conformità alla normativa caso per caso.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti e approfondimenti.

Cordiali saluti.

LEXIS - Dottori Commercialisti Associati

MILANO  
Viale Bianca Maria n. 41  
20121 Milano, Italia  
T. +39 02 76009 185 / 02 795660 1  
F. +39 02 76012 211

CREMA  
Via Boldori, 18  
26013 Crema (CR), Italia  
T. +39 0373 8781 r.a.  
F. +39 0373 878149

Partita Iva e Codice Fiscale  
01346500190